



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Prot. 689/vel 3822

Roma, 05.08.15

e, p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: A.S. 1870 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale per la disciplina del Servizio civile universale. Relazione tecnica.

Si fa riferimento alla nota del 27 luglio 2015, prot.n. 29/3741/L, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito la relazione tecnica al disegno di legge in oggetto, già approvato dalla Camera dei deputati, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, si restituisce, per il seguito di competenza, la suddetta relazione tecnica verificata positivamente dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con l'allegata nota del 31 luglio 2015, prot. n. 61317.

IL CAPO DELL'UFFICIO

(Avv. Carlo Sica)

7763



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n. 61317/2015
Entrata prot. n. 61295/2015
Allegati: 1
Riferimento a nota n.

Roma, 31 LUG. 2015

All'Ufficio legislativo
Economia
Sede

e p.c.

All'Ufficio del
coordinamento legislativo
Sede

All'Ufficio legislativo
Finanze
Sede

OGGETTO: Atto Senato 1870 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Relazione tecnica.

E' stata esaminata la relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la stessa positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0061295/2015

Delega al Governo recante disposizioni per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale

Relazione tecnica

Il disegno di legge, che si compone di undici articoli, prevede una serie di interventi normativi da attuare attraverso il conferimento al governo di apposite deleghe in materia di disciplina del *Terzo settore*, volti a introdurre misure per la costruzione di un rinnovato sistema, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo e le finalità perseguite. Si prevede che tale intervento verrà realizzato attraverso l'esercizio di apposite deleghe conferite al governo in materia di disciplina del Terzo settore, al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali disposizioni non incidono su settori o materie aventi profili di carattere finanziario, pertanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 del disegno di legge fissa i principi e criteri direttivi generali, nel rispetto dei quali sono adottati i decreti legislativi. Trattandosi di disposizione di carattere ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'articolo 3 si prevede di procedere alla revisione del titolo II del libro primo del codice civile. Anche tale disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 prevede una delega al governo per il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni. Si prevede che tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Prot: RGS 0061295/2015

Con l'articolo 5 si prevede di procedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1, lettera e), concernente la revisione dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed in particolare alla previsione di cui al numero 3), si prevede che al loro finanziamento si provveda stabilmente, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali risorse derivano da una quota, non inferiore ad un quindicesimo, dei proventi degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, cioè le fondazioni bancarie.

Si prevede che tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 si compone di una delega al governo finalizzata al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

Si prevede che anche tale intervento possa essere realizzato senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 7 prevede che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

All'attuazione di tali disposizioni le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 si compone di una delega al governo al fine di procedere al riordino e alla revisione dell'attuale disciplina in materia di servizio civile, in particolare della disciplina dettata dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e della legge istitutiva del servizio civile nazionale (legge 6 marzo 2001, n. 64), finalizzata all'istituzione di un servizio civile universale. L'applicazione del principio dell'universalità porterà ad un aumento del numero dei giovani avviati al servizio civile.

Tuttavia l'eventuale aumento dei giovani coinvolti in progetti di servizio civile non è suscettibile di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i bandi nazionali di servizio civile

Prot: RGS 0061295/2015

sono pubblicati sulla base delle risorse finanziarie preventivamente individuate dal governo e quindi entro limiti finanziari limitati all'origine.

Sulla base delle modifiche introdotte dalla presente legge, il servizio civile universale non sarà più svolto, come quello previsto a legislazione vigente, per un periodo fisso predeterminato, ma avrà una durata che potrà essere modulata in base alle esigenze dei giovani prevedendo, altresì, la possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno dei paesi dell'Unione europea, nonché, per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della cooperazione allo sviluppo, anche nei paesi al di fuori dell'Unione europea.

In ogni caso tali elementi troveranno una puntuale definizione nell'ambito dei decreti delegati e nella programmazione triennale introdotta dalla lettera b) dello stesso articolo 8, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9 prevede una delega al governo al fine di disciplinare le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedere al riordino e all'armonizzazione anche della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23. Si prevede che la delega sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, fatto salvo quanto disposto in ordine all'istituzione del fondo rotativo di cui alla lettera g) destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, per il quale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

L'articolo 10 reca, infine, disposizioni finanziarie e finali. Si prevede che dall'attuazione delle deleghe, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 140 milioni di euro per l'anno 2016 e 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Per quanto concerne invece l'istituzione del fondo rotativo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), come già detto, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

Prot: RGS 0061295/2015

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), che prevedono la riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base al quale è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.

L'articolo 11 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i). La disposizione non comporta oneri finanziari.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 LUG. 2015



DDL - Terzo settore (importi in milioni di euro)																
articolo	comuna	descrizione	s/s	SNF				FABBISOGNO				INDIRIZZAMENTO				
				2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	
9		Fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti nel terzo settore	S	50,0			20,0	15,0	15,0							
10	2	Riduzione FISPE	S	-20,0			-20,0									
10	2	Riduzione TABELLA B Mef	S	-20,0												
10	2	Riduzione Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art 23 comma 2 DL 83/2012	S	-10,0												
		Entrate	e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Spese	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Per memorie:																
9	1, lett. c)	Fondo 5 per mille	S	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	1	Fondo attuazione delega terzo settore (senza 5 per mille)	S	50,00	140,00	190,00	10,00	140,00	190,00	10,00	140,00	190,00	10,00	140,00	190,00	190,00